

Oggi, 12 giugno 2012, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Segretario Regionale
per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO ASSOMED _____

CIMO ASMD _____

CGIL MEDICI _____

CISL MEDICI _____

AAROI _____

FVM _____

FASSID _____

FESMED _____

ANPO ASCOTI FIALS _____

Le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa per l'incremento dei fondi di risultato per l'anno 2008 da parte delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 confermato, da ultimo, dall'articolo 11 del CCNL del 6.05.2010, biennio economico 2008-2009.

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE

- l'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 prevede l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato sulla base del consuntivo 1997, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l'articolo 26, comma 3, del CCNL 17 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, conferma, tra le altre, la clausola contrattuale anzidetta;
- l'articolo 11 del CCNL 6.05.2010, biennio economico 2008-2009, conferma le disposizioni contenute nell'articolo 26 del CCNL 17 ottobre 2008;
- per gli anni 2008 e 2009 la Regione del Veneto, rispettivamente con D.G.R. n. 4331 del 29.12.2009 e con D.G.R. n. 3464 del 30.12.2010, ha preso atto dei bilanci di esercizio delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto.

Ciò premesso le parti

CONVENGONO CHE

Le aziende ed enti del SSR, nel rispetto dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 e di quanto sopra indicato, incrementano i fondi di risultato, per l'anno 2008, nella misura dello 0,6 % del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi; l'incremento dei fondi sarà comunque subordinato ad incrementi quali-quantitativi dell'attività dei dipendenti.

In particolare, i progetti per l'utilizzo delle risorse, da definire in sede di contrattazione integrativa, dovranno essere prioritariamente correlati alla realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale ai Direttori Generali delle Aziende. Tali progetti, analogamente a quanto previsto nel Protocollo d'intesa per l'incremento dei fondi di risultato per gli anni 2006-2007, approvato con D.G.R. n. 1667 del 9 giugno 2009, dovranno comunque contenere apprezzabili e misurabili riduzioni dei costi e azioni di miglioramento dei servizi, nonché azioni di riordino organizzativo del lavoro finalizzate a consentire una maggiore flessibilità nel contesto delle azioni attivate di governo della spesa a livello locale e regionale.

Le Aziende dovranno altresì continuare ad individuare:

- azioni specifiche rispetto all'erogazione delle prestazioni e ad un più efficiente utilizzo delle strutture e delle tecnologie nonché volte ad implementare i processi di informatizzazione;
- piani operativi collegati ad un più efficace intervento organizzativo in aree di sofferenza;
- azioni di attivazione/potenziamento a livello aziendale o interaziendale di strutture o gruppi-lavoro per interazioni gestionali a livello di area vasta.

Il controllo e le valutazioni sulla congruenza dei progetti e le verifiche formali sul corretto utilizzo dei fondi saranno svolti dagli organismi aziendali deputati: Nucleo di Valutazione/Servizio Controllo Interno, ovvero Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), se attivato, e Collegio Sindacale.

Le determinazioni aziendali applicative di quanto sopra convenuto dovranno essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa, secondo le disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2, lett. B), primo alinea, del CCNL 3 novembre 2005, confermato dall'articolo 3 del CCNL 17 ottobre 2008.

I contratti collettivi integrativi e i progetti attuativi del presente Protocollo dovranno essere sottoscritti indicativamente entro il mese di settembre 2012 e poi trasmessi alla Segreteria Regionale per la Sanità, che ne curerà il monitoraggio.